



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE  
03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 017 promossa da:

... (C.F.

), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO elettivamente domiciliato in presso il  
difensore avv. ORSINI ALESSIO

(C.F.

), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e  
dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Treviri, 202 63100 Ascoli Piceno presso il difensore avv.  
ORSINI ALESSIO

(C.F.

), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e  
dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Treviri, 202 63100 Ascoli Piceno presso il difensore avv.  
ORSINI ALESSIO

(C.F.

), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e  
dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Treviri, 202 63100 Ascoli Piceno presso il difensore avv.  
ORSINI ALESSIO



Sentenza n. 1125/2022 pubbl. il 19/04/2022

RG n. '2017

Repert. n. 2370/2022 del 19/04/2022

(C.F. : ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e  
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE TREVIRI 202 63100 ASCOLI PICENO presso il  
difensore avv. ORSINI ALESSIO

PARTE ATTRICE

Contro

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.  
) e dell'avv. , elettivamente domiciliato in  
presso il difensore avv. )

PARTE CONVENUTA

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

AVV. ALESSIO ORSINI



**Svolgimento del giudizio**

Con atto di citazione notificato in data 12/05/2017 la § \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ed i Sig.ri \_\_\_\_\_ hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. \_\_\_\_\_ /2017 emesso dal Tribunale di Firenze il 15/03/2017, depositato il 17/03/2017 e notificato in data 05-06/04/2017, formulando le seguenti conclusioni: *“Voglia l’On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: In via preliminare SOSPENDERE, ex art. 649 c.p.c., inaudita altera parte o in subordine, previa fissazione di apposita udienza, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo attesi tutti i gravi motivi illustrati in narrativa. In via pregiudiziale, in rito: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o comunque l’inefficacia delle clausole vessatorie contenute nell’art. 8 delle “condizioni particolari” riferite alla “clausola arbitrale” ed alla facoltà ad esclusivo vantaggio della Concedente di adire a propria insindacabile scelta l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per tutti i motivi di cui al presente atto e per l’effetto ACCERTARE E DICHIARARE l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente per territorio e per l’effetto revocarlo, dichiarando la competenza del Tribunale di Siena in applicazione del “Foro convenzionale” previsto dall’art. 22 delle condizioni generali, per tutti i motivi dedotti in narrativa, con condanna alle spese di lite. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione in rito e salvo gravame. Nel merito, in via principale: Accogliere la presente opposizione e per l’effetto dichiarare l’illegittimità, la nullità e comunque REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge; Sempre nel merito in via principale: ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dagli opposenti per tutti i motivi dedotti nel presente atto; In via subordinata e riconvenzionale: ACCERTARE E DICHIARARE l’usura pattizia del contratto di leasing come dedotto in narrativa, ai sensi della normativa antiusura di cui alla l. 108/98, art. 644 c.p., includendo ogni onere e spesa collegato all’erogazione del credito, compresi interessi moratori, commissioni di estinzione anticipata, spese per assicurazioni sugli immobili ed assicurazioni di altro tipo, escluse solo imposte e tasse, con le conseguenze di cui all’art. 1815 II° co. c.c. e condannare, in via riconvenzionale, la \_\_\_\_\_ quale mandataria della \_\_\_\_\_, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., effettuate le eventuali compensazioni, a rimborsare tutti gli interessi corrisposti ed oneri usurari, oltre interessi e rivalutazioni; ACCERTARE E DICHIARARE in via subordinata rispetto all’ipotesi di usura pattizia l’indeterminatezza del contratto di leasing con le*



conseguenze di cui all'art. 1284 III co. c.c. o ex art. 117 del TUB, e condannare, in via riconvenzionale, la \_\_\_\_\_, quale mandataria della \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., effettuate le eventuali compensazioni, a rimborsare tutti i maggiori interessi ultralegali corrisposti in base ai tassi legali ex art. 1284 III co c.c. o tassi sostitutivi BOT ex art. 117 del TUB, senza capitalizzazione alcuna; ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittima risoluzione del contratto di leasing da parte della concedente e quindi l'illegittima revoca del beneficio del termine, per tutti i motivi di cui in parte espositiva, nonché la violazione dell'art. 17 delle condizioni generali per omesso preavviso di 10 giorni del prezzo di vendita affinché potesse essere indicato "il nominativo di un eventuale altro acquirente a condizioni migliori, o di altro soggetto disposto a riconoscere un valore di riallocazione maggiore" e per l'effetto condannare la \_\_\_\_\_, quale mandataria della \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., effettuate le eventuali compensazioni, a risarcire il danno prudenzialmente quantificato in € 370.000,00 o in via subordinata in € 208.743,08, o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità / estinzione della fideiussione per tutti i motivi esposti in narrativa. In via Istruttoria senza inversione dell'onere probatorio DISPORRE perizia contabile (C.T.U.) diretta a rideterminare il saldo complessivo del rapporto per cui è causa alla luce dei principi di diritto di cui in parte espositiva ed avente per oggetto i seguenti quesiti: a) accertare la pattuizione usuraria ai sensi della L. 108/96 e dell'art. 644 c.p. del contratto di leasing in virtù di tutte le considerazioni esposte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, computando la maggiorazione di mora, la commissione di estinzione anticipata, i costi sostenuti per ogni spesa od onere collegato all'erogazione del credito, compresi i costi per l'assicurazione degli immobili, escludendo imposte e bolli, con quantificazione degli interessi ex art. 1815 II° co. c.c. od in base ai diversi tassi ritenuti di giustizia e redigere nuovo piano di ammortamento con sole rate di capitale; b) accertare l'applicazione di interessi e/o condizioni indeterminate per tutti i motivi dedotti nel presente atto ed in particolare per l'assenza del piano di rimborso, per mancato computo nel tasso d'interesse degli altri costi connessi con l'operazione compresi costi per le polizze assicurative, per mancata indicazione del tasso effettivo; c) verificare la corrispondenza delle condizioni economiche di cui alle relative pattuizioni rispetto a quelle effettivamente applicate; d) per l'effetto di tutto quanto sopra ricalcolare l'esatto dare avere tra le parti con quantificazione degli interessi che devono essere restituiti alla opponente. Con riserva di nomina di proprio CTP. Con riserva di integrare, modificare



e/o articolare la propria domanda e/o ulteriori mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Salvezze illimitate". Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/09/2017 si costituiva in giudizio la

\_\_\_\_\_, quale rappresentante della \_\_\_\_\_, sostenendo la totale improcedibilità nel rito ed infondatezza nel merito della opposizione e delle domande tutte con la stessa formulate, chiedendo quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:" *Pereché Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, previo rigetto dell'istanza ex adverso proposta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, perché del tutto inammissibile ed infondata I) Preliminarmente nel rito, dichiarare la nullità parziale dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 cpc in ordine alle conclusioni formulate, a pagina 20 della citazione, con domanda riconvenzionale di "rimborsare tutti i maggiori interessi ultralegali corrisposti in base ai tassi legali ex art. 1284 III co c.c. o tassi sostitutivi BOT ex art. 117 del TUB, senza capitalizzazione alcuna", stante la mancata esposizione dei fatti costituenti le ragioni della relativa domanda giudiziale di cui all'163 comma 3 n. 4 cpc. II) Rigettare perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, l'opposizione, i motivi tutti ivi proposti, sia di rito che di merito, e le domande tutte ivi proposte, anche in via riconvenzionale, dalla \_\_\_\_\_ e dai Sig.ri \_\_\_\_\_ nei confronti della Banca \_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_ quale rappresentante di \_\_\_\_\_ con atto di citazione notificato in data 12/05/2017, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti da parte opposta; il tutto con integrale conferma del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. /2017 emesso dal Tribunale di Firenze il 15/03/2017, depositato il 17/03/2017, registrato il 23/03/2017 al n. \_\_\_\_\_ 2017 e notificato in data 05-06/04/2017. III) In ogni caso, vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio". In corso di causa decedeva il Sig.

(socio, legale rappresentante e fideiussore della Società opponente) e, in virtù di tale evento, i Sig.ri \_\_\_\_\_, quali suoi eredi, depositavano in data 16/10/2017 una "comparsa di costituzione", cui allegavano il certificato di morte del \_\_\_\_\_, deceduto in data 17/05/2017, e si riportavano "integralmente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, da aversi qui per richiamato e trascritto, insistendo in tutte le formulate deduzioni, eccezioni, istanze, anche istruttorie, domande e conclusioni rassegnate". Alla prima udienza del 19/10/2017 controparte contestava genericamente la comparsa di costituzione e risposta dalla Banca, insisteva nell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nell'eccezione di



incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze. La Banca si opponeva alla richiesta sospensione e rilevava che la documentazione depositata dagli opposenti in data 17/10/2017 era stata prodotta senza alcuna autorizzazione del Giudice ed in violazione del principio del contraddittorio, riservandosi di ulteriormente dedurre in sede di prima memoria autorizzata; si riportava infine al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini per il deposito delle memorie autorizzate ed il Giudice si riservava. Con ordinanza emessa l'08/11/2017 il Giudice Istruttore assumeva le seguenti decisioni a scioglimento della riserva assunta in udienza: "ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale non sia idonea a definire il giudizio, rilevato che la sospensione dell'esecuzione provvisoria possa concedersi solo quando ricorrano gravi motivi, che possono attenerne all'esistenza, sia del periculum, a cui sarebbe esposto l'ingiunto, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione, sia dei requisiti, in difetto dei quali è possibile concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. (prova scritta e pronta soluzione; ritenuto che nella fattispecie l'opposizione non è fondata né su prova scritta né è di pronta soluzione e che il credito della Banca appaia adeguatamente documentato", rigettava l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e onerava la Banca convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale, di promuovere il procedimento obbligatorio di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 17/04/2018 per verificare l'avveramento della condizione di procedibilità. Il procedimento di mediazione n. 2213/2017, instaurato dalla Banca presso l'Organismo di Conciliazione di Firenze con domanda depositata il 15/11/2017, si concludeva al terzo incontro del 04/04/2018 con esito negativo, come da verbale di mancato accordo prodotto dagli opposenti con nota di deposito in PCT del 06/04/2018. All'udienza del 17/04/2018, su richiesta concorde delle parti, il Giudice Istruttore assegnava i termini ex art. 183, comma 6, cpc per il deposito delle memorie autorizzate e fissava l'udienza del 17/07/2018 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Depositate da ambo le parti le tre memorie istruttorie, all'udienza del 17/07/2018 il Giudice, "ritenuto necessario preliminarmente disporre una consulenza tecnica contabile", nominava CTU il Dott. \_\_\_\_\_, invitandolo a comparire per l'udienza del 19/09/2018 per il giuramento di rito e la formulazione del quesito, riservandosi "ogni decisione in merito alla CTU estimativa del valore dell'immobile" richiesta dagli opposenti. A detta udienza del 19/09/2018 il CTU accettava l'incarico ed il Giudice, scadenzati i termini per lo scambio della bozza di perizia e correlate osservazioni dei CTP, rinviava per l'esame della relazione definitiva all'udienza del 09/04/2019. Il CTU depositava l'elaborato definitivo in data 14/03/2019. Si celebrava l'udienza del 09/04/2019, alla quale gli attori opposenti chiedevano la chiamata del CTU a chiarimenti.



Con ordinanza riservata del 09/04/2019, ritenuta necessaria la convocazione del CTU a chiarimenti, il Giudice lo invitava a comparire all'udienza del 30/09/2019, alla quale le parti svolgevano ampie deduzioni a verbale. Il CTU depositava l'integrazione peritale in data 28/06/2019. All'udienza del 10/07/2019 gli attori oppositori chiedevano, in via principale, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ed insistevano nuovamente nella sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la pendenza della procedura esecutiva n. 2014 R.E. avente ad oggetto "l'immobile commerciale degli oppositori". Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14/07/2020, poi anticipata, su istanza degli oppositori, al 28/04/2020 e, successivamente, differita al 13/05/2020, prevedendo che detta udienza si svolgesse mediante trattazione scritta ex art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, con concessione alle parti di termine sino alla data dell'udienza per il deposito telematico di note contenenti la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 13/05/2020, emesso fuori udienza, il Giudice, dato atto delle note scritte autorizzate depositate dalle parti, assegnava alle stesse i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contenuto della presente sentenza si atterra al canone normativo dettato dagli art. 132, co. 2°, n. 4 cpc e 118 disp. att. cpc i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione debba essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi. Detto canone redazionale è stato del resto ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27.6.15, n. 83 (conv. dalla L. 6.8.2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16 bis del D.L. 18.10.12 n. 179 (conv., con modificazione dalla L. 17.12.12, n. 221), per cui gli atti di parte e provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatto in maniera sintetica. Rappresenta ormai un principio giurisprudenziale consolidato, quello secondo cui, ove il Giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate. Ancora: il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è



quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni del ctp che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte. Di conseguenza, le critiche di parte che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal CTU, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dalla legge (Cass. Sez. III Civ. N. 21504 del 31.8.18). Orbene, la logicità del ragionamento adottato dal consulente del Giudice, non lascia dubbi sull'infondatezza delle domande di parte attrice. II. Di conseguenza il giudicante si limita a rilevare che la domanda della società attrice P.E.S. srl, diretta a che venisse accertata: 1) l'illegittimità del contratto di locazione finanziaria in relazione alla normativa anti usura, per effetto dell'applicazione del 1° comma dell'art. 644 cp e del secondo comma dell'art. 1815 cc; La causa è stata istruita dalle parti attraverso il deposito di documenti e memorie, nonché con consulenza tecnica contabile. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione per le motivazioni di seguito svolte. Com'è noto, invero, la proposizione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, dà vita ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto creditorio inter partes, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, laddove invece il debitore opponente svolgerà il ruolo di convenuto ("nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione": cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05); con consequenziale, coerente, applicazione tra le parti dei criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella giurisprudenza del S.C., secondo i quali "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. SS. UU. n. 13533/01). Orbene, la Banca opposta, creditrice e attrice in senso sostanziale, avendo prodotto il titolo della propria pretesa creditoria, costituito dal contratto di leasing scritto e sottoscritto dalla debitrice garantita, nonché dal contratto di fideiussione sottoscritto, non è risultata del tutto ottemperante all'onere probatorio sulla stessa incombente, laddove, invece,



incombeva sulla parte opponente il solo l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria. In via preliminare, sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli attori e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, secondo la previsione di cui l'art. 22 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria del 31/07/2008, che prevede la competenza esclusiva del Foro di Siena, ritenendo invece non applicabile l'art. 8 delle condizioni particolari di detto contratto, che prevede la clausola arbitrale e la facoltà della Banca di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto, secondo gli opposenti, detto articolo 8 sarebbe nullo poiché riprodotto clausole vessatorie non specificatamente sottoscritte, con conseguente applicazione dell'art. 22 delle "Condizioni generali di contratto"; il tutto a valere anche per la posizione dei fideiussori in virtù del vincolo di accessorietà di cui all'art. 31 cpc. L'assunto non è condivisibile. Il Tribunale di Firenze è stato correttamente adito dalla Banca quale Giudice del procedimento monitorio secondo il disposto dell'art. 8 delle "Condizioni particolari di contratto", le quali hanno prevalenza ed efficacia derogatoria rispetto alle "condizioni generali di contratto". Difatti, a pagina 2 del contratto di locazione finanziaria del 31/07/2008, dopo le "Premesse", è stato espressamente pattuito, sotto la rubrica "Disciplina del contratto", che "Al contratto di locazione finanziaria si applicano, oltre alle 'premesse' ed alle 'condizioni particolari di contratto, anche le 'condizioni generali di contratto' allegate in quanto non espressamente derogate dalle 'condizioni particolari di contratto'". Ebbene, il ridetto art. 8 prevede espressamente che "in deroga a quanto previsto dall'art. 22 delle condizioni generali di contratto": - le controversie insorgenti in ordine al contratto di locazione finanziaria "verranno rimesse alla decisione rituale di un collegio arbitrale", con specifica indicazione delle modalità di svolgimento del procedimento arbitrale; - "È salva in ogni caso la facoltà per la Concedente di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il pagamento dei propri crediti pecuniari derivanti dal presente contratto. Per quest'ultima ipotesi la Concedente potrà scegliere alternativamente il Foro di Siena, quello del capoluogo della provincia ove ha sede la filiale della Concedente che ha curato la stipula del presente contratto, ovvero quello di residenza o domicilio dell'Utilizzatore". Privo di pregio quindi è l'assunto di parte attrice secondo cui l'art. 8 avrebbe attribuito alla Banca la "facoltà" di scegliere "a propria insindacabile discrezione" se instaurare un procedimento arbitrale oppure adire l'Autorità Giudiziaria, in quanto, ripetesi, per tutelare nel modo più efficace le proprie legittime ragioni creditorie, ossia attraverso l'emissione di un decreto ingiuntivo, la Banca non poteva che rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, unico organo deputato all'emissione di un siffatto provvedimento. Tanto più che, nel caso di specie, le parti hanno addirittura espressamente pattuito la facoltà della Banca di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria "per il pagamento dei propri crediti pecuniari derivanti dal presente contratto",



sebbene una simile previsione non fosse necessaria dal momento che, come anzidetto, l'esistenza di una clausola compromissoria non è condizione idonea ad escludere la competenza del Giudice ad emettere un decreto ingiuntivo. Ne consegue che la Banca, agendo esclusivamente per il recupero del credito, come del resto riconosciuto dagli stessi opposenti, si è legittimamente rivolta all'Autorità Giudiziaria e, correttamente, ha individuato quale Giudice competente il Tribunale di Firenze, per quanto in appresso ribadito. Peraltro dovendo la competenza territoriale essere radicata rispetto ai criteri di collegamento previsti nei confronti del debitore principale il Tribunale di Firenze è stato correttamente adito quale Giudice del monitorio, in quanto il foro del luogo in cui, al momento della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, aveva (ed ha) sede la

, sia che si assuma a riferimento normativo l'art. 8 delle condizioni particolari del contratto di locazione finanziaria, o, in ipotesi, l'art. 19 del codice di rito. Non ricorre pertanto l'ipotesi di "deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria", che l'art. 1341 comma 2 cc assume quale presupposto della vessatorietà della clausola e, conseguentemente, della richiesta di una specifica sottoscrizione, essendosi limitate le parti, ripetesì, a riprodurre il contenuto delle norme del codice di rito in materia di competenza per territorio. Peraltro risulta dai documenti versati in atti che la società attrice ha dichiarato di approvare specificatamente, ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., fra gli altri, l'art. 8 delle "Condizioni Particolari di contratto". Risulta cioè dalla lettura del contratto l'espressa, specifica e separata sottoscrizione da parte dei garanti di una serie precisamente individuata di clausole rilevanti ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.; L'aver approvato specificatamente le clausole indicate in calce al ridetto contratto di locazione finanziaria, con un richiamo numerico alle singole pattuizioni e con un richiamo specifico al nomen iuris della relativa pattuizione, è modalità ritenuta idonea a rendere valida la duplicità di approvazione specifica apposta in calce alle predette clausole; né può, tantomeno, ascriversi agli odierni opposenti la qualifica di consumatore, inteso come persona fisica agente per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 Cod. Cons.: come anche chiarito dalla Corte di Giustizia UE nella pronuncia 19/11/15, causa C-74/15, invero, non ogni fideiussore privato può accedere alla tutela consumeristica, ma soltanto quella persona fisica che, al momento della stipula del contratto di garanzia, risulti priva di un qualsivoglia collegamento di natura funzionale con il debitore-professionista garantito, ossia un fideiussore che non nutra alcun interesse patrimoniale alla prestazione della garanzia; tale non potendo definirsi, a ben vedere, gli odierni opposenti, tutti al contempo soci e legale rappresentanti della società garantita al tempo dell'assunzione dell'obbligazione e della contestuale prestazione della garanzia, attesa la loro non indifferenza rispetto alle sorti della



OMISSIS



Sentenza n. 1125/2022 pubbl. il 19/04/2022

RG n. /2017

Repert. n. 2370/2022 del 19/04/2022

OMISSIS



OMISSIS

ONMISIS

Circoscritto quindi il thema decidendum e venendo quindi ad analizzare gli altri motivi di opposizione avanzati dagli opposenti deve essere rilevato che la Banca ha dedotto in sede monitoria un'unica ragione creditoria di €. 395.244,48 (di cui €. 149.893,33 per canoni insoluti, €. 36.608,07 per interessi di mora ed €. 208.743,08 per minusvalenza da ricollocamento), quale residuo credito, calcolato al 03/11/2016 (al netto del prezzo di €. 400.000,00 di rivendita del bene e di cui in appresso), oltre interessi come dovuti dal 04/11/2016 sino al saldo, credito dipendente dal contratto di locazione finanziaria n. 1165421 del 31/07/2008 con data certa del 08/08/2008, con il quale la , quale proprietaria, ebbe a concedere



Sentenza n. 1125/2022 pubbl. il 19/04/2022

RG n. /2017

in locazione finanziaria alla  
seguente immobile: "Porzione immobiliare posta nel Comune di Via

, censita al Catasto Urbano di detto Comune, e come meglio descritto nell'atto notarile di compravendita del 31/07/2008 ai rogiti

rep. n. e racc. n. ". Con il ricorso per ingiunzione la Banca ha dedotto che, a seguito di intervenuta risoluzione per inadempienza della predetta Società, il bene immobile sopra descritto ritornava nel possesso della , la quale provvedeva a riallocare il bene, come da fattura del : prodotta in atti. Sempre con il ricorso per ingiunzione la Banca ha prodotto: l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB; il contratto di locazione finanziaria n. del 31/07/2008 con data certa del 08/08/2008 con allegate le condizioni generali di contratto; l'atto pubblico di compravendita del 31/07/2008; la fattura n. 1/2008 e la fattura del 29/09/2016.

I suindicati crediti sono stati garantiti dai Sig.ri : in virtù di n. 3 distinte private scritture di fideiussione specifiche, sottoscritte da ciascuno dei predetti debitori solidali nella data certa del 01/08/2008, con le quali i medesimi si sono obbligati a garantire, sino a concorrenza dell'importo di €. 1.162.481,62, le obbligazioni contratte con il suddetto contratto di locazione finanziaria n. 1165421 dalla predetta Società debitrice principale nei confronti della . Gli accordi negoziali emergono dalle produzioni documentali in atti.

La causa è stata inoltre istruita a mezzo di una Ctu contabile affidata al dott. , le cui conclusioni appaiono logiche e condivisibili e possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.

Quanto ai canoni scaduti e non pagati per Euro 149.893,33

Nell'atto di citazione in opposizione l'opponente contesta l'attendibilità della certificazione ex-art. 50 TUB, per cui occorre indagare se l'opposta abbia fornito rigorosa prova di come siano formate le componenti dell'importo azionato con il ricorso monitorio, in quanto come prima già chiarito tale onere incombeva alla banca convenuta opposta. Per ciò che concerne la prima di detti componenti, ovvero i canoni scaduti e non pagati, l'opponente eccepisce che le somme non sarebbero dovute perché conterebbero interessi e spese non dovute per due ragioni:

Il tasso di interesse moratorio sarebbe stato pattuito in misura superiore alla soglia oggettiva di usura. Ciò comporterebbe la gratuità del finanziamento ex-art. 1815 c.c., quindi non solo con riferimento agli



interessi moratori ma anche ai corrispettivi ed a tutte le altre competenze (commissioni e spese) percepite dalla banca per effetto del contratto di leasing,

Il tasso di interesse non sarebbe stato pattuito in modo determinato e/o determinabile a causa della mancata indicazione dell' ISC nel contratto.

Entrambi questi due motivi di opposizione sono stati smentiti dalla CTU.

In primo luogo il tasso moratorio è stato pattuito entro la soglia oggettiva di usura, se si considera anche la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, applicabile in forza del principio di diritto enunciato da Cass. Civ. SS.UU. 19597/20 (Vedi par. 6.5 della C1 U). Ebbene, le Sezioni Unite hanno accolto la tesi del tasso soglia specifico per gli interessi moratori sulla base di argomentazioni (alle quali si rinvia) che, applicate alla realtà, conducono a tre esiti diversi: nel periodo 7 marzo 1996 – 31 marzo 2003, il tasso moratorio specifico sarà quello previsto per gli interessi corrispettivi; nel periodo 31 aprile 2003 – 31 dicembre 2017, il tasso moratorio specifico sarà calcolato nello stesso modo degli interessi corrispettivi ma aumentando il TEGM di 2,1%; nel periodo post 1 gennaio 2018, sarà calcolato nello stesso modo degli interessi corrispettivi ma aumentando il TEGM di 1,9% per i mutui ipotecari, 4,1% per i leasing e 3,1% per gli altri prestiti. Applicando i suddetti principi al caso in esame si deve rilevare che il CTU ha dichiarato che effettuando il confronto del tasso di interesse pattuito con il TSU maggiorato del 2,1% per tenere conto della misura media degli interessi moratori è inferiore alla soglia usura. In secondo luogo la CTU ha escluso che il tasso di interesse applicato (tasso leasing) sia indeterminato, rilevando altresì la sua corretta individuazione ed indicazione nel contratto (vedi par. 6.2 della CTU). E' inoltre da escludersi che l'ISC debba essere indicato nel contratto di leasing perché nessuna norma (istruzioni di Banca di Italia) lo prevede. A tal proposito, in effetti, è pur vero che nel contratto di leasing oggetto di causa non è riportato il tasso TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) o ISC (Indicatore Sintetico di Costo), a cui fanno riferimento l'art. 9 comma 2 della delibera CICR 4 marzo 2003 e le "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29 luglio 2009 nelle quali è confluito il Titolo X della Circolare della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 costituente il 9° aggiornamento delle "Istruzioni di Vigilanza alla banche". E tuttavia, le "Disposizioni" citate, al paragrafo 8.2, prevedono specificamente che "Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui; anticipazioni bancarie; altri finanziamenti; aperture in conto corrente offerte a clienti al dettaglio. Il TAEG è calcolato secondo



quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori”; dovendosi certamente escludere che il leasing rientri nelle tre categorie di operazioni specificamente indicate, si deve altresì considerare che la delibera CICR del 4 marzo 2003, a sua volta richiamata dalle “Disposizioni della Banca d’Italia” citate, nell’elencare le varie operazioni e servizi, indica separatamente il “leasing finanziario” e gli “altri finanziamenti”, il che induce a ritenere che il leasing non rientri neanche nella categoria residuale degli “altri finanziamenti”. Pertanto, anche a prescindere da ogni considerazione sulle conseguenze della mancata indicazione dell’ISC/TAEG nel contratto in esame, l’eccezione in questione appare infondata. Quanto ai canoni scaduti, l’opponente non ha contestato che vi fosse inadempimento, ovvero non ha messo in dubbio che i canoni fossero effettivamente scaduti, ma che il controcredito vantato dalla società (a causa delle illegittimità paventate) fosse di entità tale da superare il debito per canoni insoluti.

Non essendo fondate le eccezioni in tema di usura e indeterminatezza del tasso, le somme richieste a titolo di canoni scaduti e non pagati sono dovute, eccetto per gli interessi di mora già pagati prima della risoluzione contrattuale, pari ad Euro 368,11, (riferimento al par. 6.3 della CTU) per i quali non è stata fornita prova di come siano stati calcolati.

#### Quanto agli interessi moratori di Euro 36.608,07 azionati con il ricorso monitorio

Come per gli interessi di mora già corrisposti dall’opponente nel corso del rapporto, anche per gli interessi di mora inclusi nelle somme azionate con il ricorso monitorio non è stata fornita la prova del tasso al quale sono stati calcolati e su quali capitali (vedi par. 6.3 conclusivo della CTU), ancorché debba escludersi, anche per questi interessi, la violazione della normativa anti-usura. Ne deriva che a causa delle carenze probatorie gli interessi moratori non sono dovuti *in toto*, perché la banca era tenuta a dimostrare come si sono formate tale somme, viceversa sono state solo indicate nella loro misura complessiva.

#### Quanto alla minusvalenza di ricollocamento di Euro 208.743,08

La banca ha fornito la prova che il bene è stato ricollocato sul mercato al prezzo di Euro 400.000 (all. 5 ricorso monitorio) e di averlo offerto alla società opponente nel rispetto dei termini contrattuali (art. 17 del contratto di leasing, all. 12 alla Memoria nr. 1 dell’opposta). Tuttavia, la banca non ha fornito prova di quale fosse il residuo credito in linea capitale, tanto è che anche il Consulente nominato non è stato in grado di ricostruire l’effettivo rapporto dare avere tra le parti alla data della risoluzione contrattuale (si vedano le conclusioni della CTU integrativa del 28/06/19).L’impossibilità di individuare con



certezza la residua linea capitale rende incerto l'importo della minusvalenza azionata con il ricorso monitorio. Per questa ragione la domanda dell'istituto opposto per questa componente del presunto credito va respinta.

Quanto alla domanda riconvenzionale di Euro 370.000 00

Anche la domanda riconvenzionale dell'opponente va respinta, in quanto quest'ultima avrebbe potuto acquistare l'immobile al prezzo offerto dalla banca opposta, nel rispetto dei termini contrattuali, che costituisce peraltro il prezzo al quale il bene è stato ricollocato sul mercato, (Euro 400.000) ma non lo ha fatto.

In definitiva

L'opposizione va parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e il credito della banca va quindi rideterminato limitatamente all'importo di Euro 149.525,22, pari alla differenza tra i canoni scaduti e non pagati azionati con il ricorso monitorio per complessivi Euro 149.893,33, al netto degli interessi moratori già pagati prima della risoluzione contrattuale per Euro 368,11. Non sono infatti ritenuti dovuti gli altri importi azionati con il ricorso monitorio per carenza di prova. Va poi respinta la domanda riconvenzionale dell'opponente in quanto la risoluzione contrattuale appare legittimamente azionata ed il presunto danno subito non esiste.

Le spese di lite, al pari delle spese di CTU, già liquidate con separato decreto, attesa la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate tra le parti.

**PQM**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa da

(C.F.

(C.F.

(C.F.

(C.F. :

), contro

(C.F.

), in parziale accoglimento dell'opposizione

proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna gli opposenti in solido tra loro al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro €. 149.525,22 oltre interessi come da domanda monitoria fino al saldo;



Sentenza n. 1125/2022 pubbl. il 19/04/2022

RG n. /2017

Repert. n. 2370/2022 del 19/04/2022

3) respinge la domanda riconvenzionale degli opposenti;

4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite e le spese di CTU.

Firenze, 16 aprile 2022

Il Giudice

dott. Elisabetta Carloni

AVV. ALESSIO ORSINI

